

AS940 – COMUNE DI TORINO - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI

Roma, 16 maggio 2012

Comune di Torino

Oggetto: richiesta di parere ex articolo 4, comma 3, del D.L. n. 138/2011, pervenuta in data 19 aprile 2012, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 maggio 2012, ha preso atto della documentazione fornita dal Comune istante e sulla base della medesima esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 138/2011.

Secondo l'articolo citato, le amministrazioni locali, prima di procedere ad eventuali affidamenti in esclusiva di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenute a verificare preventivamente la presenza di spazi per la concorrenza nel mercato tenendo conto comunque della necessità di garantire gli obblighi di servizio pubblico e universale.

Nel caso in esame, alla luce delle informazioni trasmesse e delle valutazioni compiute, si ritiene che l'amministrazione comunale abbia fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la *"sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva"*, essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter ritenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza in relazione ai servizi di: i) igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali; ii) gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e strumentali.

L'Autorità auspica, in ogni caso, che il diritto di esclusiva connesso alla gestione dei servizi sopra citati venga affidato nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 4 del D.L. n. 138/2011.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa